

## **REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE CARRIERE STUDENTESCHE**

(approvato con delibera del Consiglio di Dipartimento n. 15 del 13.10.2022 e modificato con delibera del 19.11.2024 e con delibera n. 3 del Consiglio di Dipartimento n. 16 del 21.10.2025)

Art. 1 (Definizioni).....	2
Art. 2 (Commissione per la valutazione delle carriere studentesche) .....	3
Art. 3 (Riunioni e quorum) .....	3
Art. 4 (Funzioni).....	3
Art. 5 (Riconoscimento di cfu) .....	3
Art. 6 (Iscrizioni agli anni di Corso successivi al primo).....	4
Art. 7 (Riconoscimento di cfu conseguiti presso Istituti di formazione, a seguito della frequenza di corsi di master, di perfezionamento o specializzazione) .....	4
Art. 8 (Riconoscimento dei cfu conseguiti presso Università telematiche) .....	5
Art. 9 (Valutazione delle carriere sostenute all'estero) .....	5
Art. 10 (Autorizzazione a sostenere esami presso altri Dipartimenti) .....	5
Art. 11 (Prevalutazioni) .....	5
Art. 12 (Modalità di presentazione delle richieste di prevalutazione).....	6
Art. 13 (Rapporti con l'Ufficio di Segreteria studenti e con l'Ufficio dell'Area didattica del Dipartimento).....	6

**Art. 1**  
**(Definizioni)**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
- a) *Commissione*: la Commissione per la valutazione delle carriere studentesche di cui al successivo art. 2;
  - b) *riconoscimento delle carriere pregresse*: il riconoscimento di carriere da cui si è decaduti, o a cui si è rinunciato;
  - c) *trasferimenti*: i trasferimenti al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università della Campania *Luigi Vanvitelli* da parte di studenti provenienti da altri Atenei;
  - d) *passaggi*: i passaggi al Dipartimento di Giurisprudenza di studenti provenienti da altri Dipartimenti dell'Università della Campania *Luigi Vanvitelli*, i passaggi tra i diversi Corsi di studio del Dipartimento ed i passaggi tra diversi percorsi nell'ambito del medesimo Corso di studio del Dipartimento;
  - e) *riconoscimento esami*: la convalida o la dispensa, totale o parziale, di esami, nell'ambito di quelli erogati dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università della Campania *Luigi Vanvitelli*;
  - f) *sospensioni di carriera*: la sospensione del percorso di studio per un periodo di tempo non superiore alla durata del Corso di laurea;
  - g) *abbreviazione di carriera*: la dispensa degli esami di profitto sostenuti nell'ambito di un Corso di laurea già concluso;
  - h) *esami in sovrannumero*: gli esami extracurricolari che gli studenti possono essere autorizzati a sostenere nei limiti normativamente fissati;
  - i) *dispensa*: l'esonero, senza attribuzione di voto, dagli esami di profitto già sostenuti nell'ambito di un Corso di laurea già concluso ovvero al quale lo studente abbia rinunciato o dal quale sia decaduto, ovvero ancora dagli esami già sostenuti, ma senza attribuzione di voto, nell'ambito di un Corso di studio dal quale si chiede il passaggio o il trasferimento. Gli esami dispensati non sono computabili ai fini della media e del voto di laurea;
  - l) *convalida*: il riconoscimento di esami sostenuti nell'ambito di un altro Corso di laurea, in seguito a passaggi o trasferimenti ad un Corso di studio del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università della Campania *Luigi Vanvitelli* da un altro Corso di studio dell'Università della Campania *Luigi Vanvitelli* o di altro Ateneo. Gli esami convalidati sono computati ai fini della media e del voto di laurea. Nell'ambito dei passaggi e dei trasferimenti, con riguardo agli esami sostenuti senza attribuzione di voto, per i quali il manifesto prevede, invece, l'attribuzione di voto, si procede a dispensa in luogo di convalida.

**Art. 2**  
**(Commissione per la valutazione delle carriere studentesche)**

1. Con delibera del Consiglio di Dipartimento è istituita la Commissione per la valutazione delle carriere studentesche. La Commissione è composta da un Presidente, dal Responsabile dell'Ufficio di Segreteria studenti del Dipartimento, o da un suo delegato, e da 13 commissari nominati, con decreto del Direttore del Dipartimento, fra i docenti del Dipartimento garantendo la più ampia rappresentanza di ciascun SSD, e dal Responsabile dell'area didattica, o da un suo delegato. La durata della Commissione coincide con il mandato del Direttore.

2. Tra i componenti docenti è individuato dal Presidente un segretario

**Art. 3**  
**(Riunioni e quorum)**

1. Le convocazioni della Commissione sono disposte dal Presidente e diramate dall'ufficio dell'area didattica

2. La Commissione è validamente costituita, anche in modalità telematica, con la presenza di un numero minimo di tre docenti componenti, compresi il Presidente e il segretario.

3. In caso di assenza, il Presidente è sostituito da altro docente individuato dal Presidente medesimo ovvero, in caso di impossibilità di individuazione da parte del Presidente, dal docente più anziano in ruolo.

4. I responsabili della Segreteria studenti e dell'Area didattica, o loro delegati, partecipano alle riunioni della Commissione senza diritto di voto e non concorrono alla formazione del quorum strutturale. La Commissione delibera all'unanimità.

5. La Commissione opera sulla base delle istanze presentate e della relativa documentazione, che vengono integralmente trasmesse. All'esito della riunione viene redatto, a cura del Segretario, un apposito processo verbale che verrà da lui sottoscritto unitamente al Presidente.

**Art. 4**  
**(Funzioni)**

1. La Commissione ha funzioni unicamente consultive, spettando ogni decisione definitiva ai Consigli di Corso di studio.

**Art. 5**  
**(Riconoscimento di cfu)**

1. La Commissione delibera tenendo conto degli esami sostenuti e dei cfu conseguiti dallo studente nell'ambito di ciascun SSD fra quelli previsti dal manifesto degli studi per il Corso di studio al quale lo studente medesimo intende accedere.

2. In caso di non coincidenza fra i cfu conseguiti dallo studente in ciascun SSD e quelli previsti dal manifesto degli studi relativo al Corso di laurea cui intende

accedere, i Consigli di Corso di studio, su proposta della Commissione, al fine di riconoscere l'intero insegnamento, possono attribuire fino ad un numero massimo di 4 cfu aggiuntivi ed in ogni caso entro il limite di 1/3 dei crediti previsti nel manifesto per l'insegnamento.

3. I cfu eccedenti, eventualmente conseguiti dallo studente, non vengono riconosciuti.

4. Il riconoscimento di esami a scelta dello studente non può avvenire mediante convalida o dispensa di insegnamenti caratterizzanti o di base nell'ambito del percorso di studio cui si intende accedere.

5. I cfu relativi ad esami a scelta possono essere aggiunti a quelli relativi ad un insegnamento fondamentale del medesimo SSD, al fine di ottenere la convalida o la dispensa di un esame caratterizzante o di base nell'ambito del percorso di studio cui si intende accedere.

### **Art. 6**

#### **(Iscrizioni agli anni di Corso successivi al primo)**

1. Per le iscrizioni con abbreviazione di carriera ai corsi di laurea triennali, sono iscritti agli anni successivi al primo gli studenti che abbiano conseguito il riconoscimento di seguenti crediti:

- 2° anno da 31 a 70 cfu
- 3° anno da 71 cfu

2. Per le iscrizioni con abbreviazione di carriera ai corsi di laurea magistrale biennali, sono iscritti al 2° anno gli studenti che abbiano conseguito il riconoscimento di almeno 31 cfu.

3. Per le iscrizioni con abbreviazione di carriera ai corsi di laurea magistrali a ciclo unico, sono iscritti agli anni successivi al primo gli studenti che abbiano conseguito il riconoscimento di seguenti crediti:

- 2° anno: da 31 a 70 cfu;
- 3° anno: da 71 a 120 cfu;
- 4° anno: da 121 a 220 cfu;
- 5° anno: da 221 cfu.

4. In caso di trasferimento da altra Università, nell'ambito del medesimo Corso di studio, gli studenti sono iscritti al medesimo anno di iscrizione nell'Università di provenienza all'atto della domanda di trasferimento.

### **Art. 7**

#### **(Riconoscimento di cfu conseguiti presso Istituti di formazione, a seguito della frequenza di corsi di master, di perfezionamento o specializzazione)**

1. Non possono essere riconosciuti cfu conseguiti presso enti di livello non universitario, con salvezza di eventuali convenzioni stipulate dal Dipartimento.

2. I cfu conseguiti a seguito della frequenza di corsi universitari di master, di perfezionamento o di specializzazione, possono essere riconosciuti ove venga

autocertificato nei modi di legge, per ciascun insegnamento, il SSD, i cfu, lo svolgimento di un esame finale ed il voto conseguito.

3. In caso di mancata indicazione del solo SSD, sulla base del programma d'esame sostenuto dallo studente, i Consigli di Corso di studio, su proposta della Commissione, possono procedere autonomamente all'individuazione dei SSD cui attribuire i cfu acquisiti. È in facoltà dei Consigli di Corso di studio, su proposta della Commissione, valutare le ulteriori esperienze formative, svolte presso enti universitari o in convenzione, ai fini della dispensa o convalida di tirocini e stage curriculari.

### **Art. 8**

#### **(Riconoscimento dei cfu conseguiti presso Università telematiche)**

1. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta della Commissione, stabilisce con propria delibera i requisiti per la valutazione delle richieste riguardanti le carriere svolte presso Atenei che prevedono l'erogazione delle attività didattiche unicamente in modalità telematica.

### **Art. 9**

#### **(Valutazione delle carriere sostenute all'estero)**

1. I cfu relativi ad esami caratterizzanti o di base sostenuti presso Atenei stranieri possono essere riconosciuti nella misura massima del 50%.

2. I cfu relativi ad esami a scelta possono essere riconosciuti anche nella misura del 100%, previa valutazione dei programmi svolti.

### **Art. 10**

#### **(Autorizzazione a sostenere esami presso altri Dipartimenti)**

1. Gli studenti, previa richiesta motivata in riferimento alla coerenza con il percorso formativo intrapreso, possono essere autorizzati a sostenere fino ad un massimo di tre esami, non inseriti nel piano di studio, presso Dipartimenti diversi da quello di iscrizione. Gli insegnamenti oggetto della richiesta non devono risultare già attivati presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università della Campania *Luigi Vanvitelli*.

2. L'autorizzazione viene rilasciata dal Consiglio di Corso di studio, su proposta della Commissione, previa valutazione della coerenza della richiesta con gli obiettivi del percorso formativo.

### **Art. 11**

#### **(Prevalutazioni)**

1. I singoli Commissari provvedono ad effettuare prevalutazioni, in merito a convalide e dispense di esami sostenuti, su richiesta degli interessati inviata all'Area didattica del Dipartimento.

2. Le prevalutazioni hanno carattere meramente indicativo e non sono vincolanti nei confronti dell'attività svolta dalla Commissione e dai Consigli di Corso di studio.
3. L'esito della prevalutazione potrà comunque essere allegato alla domanda di iscrizione.

#### **Art. 12**

##### **(Modalità di presentazione delle richieste di prevalutazione)**

1. Le richieste di prevalutazione devono essere indirizzate al Responsabile dell'area didattica del Dipartimento di Giurisprudenza, il quale provvederà ad assegnarle, in numero massimo di cinque, a ciascun Commissario nell'ordine stabilito da un apposito elenco redatto dal Presidente della Commissione.
2. L'istanza dovrà essere corredata da un'autocertificazione da cui si evincano gli esami sostenuti, il relativo SSD e i cfu attribuiti, nonché dalla indicazione del percorso di studio al quale si intende accedere.
3. L'esito della prevalutazione effettuata dal singolo Commissario è comunicato al richiedente per il tramite dell'Ufficio dell'Area didattica.

#### **Art. 13**

##### **(Rapporti con l'Ufficio di Segreteria studenti e con l'Ufficio dell'Area didattica del Dipartimento)**

1. I Responsabili dell'Ufficio di Segreteria studenti e dell'Ufficio dell'Area didattica partecipano alla Commissione ed hanno facoltà di delegare, volta per volta, altro impiegato in loro sostituzione.
2. Salve le valutazioni discrezionali della Commissione e dei Consigli di Corso di studio, gli Uffici di Segreteria e dell'Area didattica collaborano con la Commissione e con i Consigli di Corso di studio al fine di garantire la legittimità e la correttezza delle valutazioni, effettuando ogni opportuna verifica, anche successivamente alle deliberazioni assunte.